

**NOTA INFORMATIVA N. 20/2020****DECRETO LIQUIDITA': DISPOSIZIONI FISCALI**

*Il Decreto Liquidità rinvia a giugno i versamenti di iva, ritenute e contributi di aprile e maggio per i soggetti che hanno sofferto importanti cali di fatturato e prevede altre disposizioni di minor rilievo. Si tratta di misure valide per fronteggiare l'emergenza, ma insufficienti per contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell'epidemia.*

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. "decreto Liquidità"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese. La presente nota ne espone le misure fiscali che si affiancano e si sovrappongono a quelle del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), in corso di conversione.

**1. Disposizioni su versamenti fiscali e previdenziali**

*a) Sospensione fino al 31 maggio di ritenute, contributi e iva per i soggetti con importanti cali di fatturato o corrispettivi a marzo ed aprile (art. 18)*

Sono sospesi e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno (senza rimborso di quanto già versato), i seguenti versamenti con scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2020:

a1) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (o del 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro) a marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
- che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

a2) iva per esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, se il suindicato calo del fatturato o dei corrispettivi è di almeno il 33% a prescindere dai ricavi e compensi dell'anno precedente;

a3) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Per le casistiche non incluse nelle nuove sospensioni sono confermate le disposizioni del DL 18 e quindi: i) per i settori maggiormente colpiti: sospensione fino al 30 aprile 2020, e pagamento entro il 1° giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili dal 1° giugno; ii) per le società e associazioni sportive: sospensione fino al 31 maggio 2020, e pagamento entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili a partire da giugno 2020. *Una bella babele!*

L'Agenzia delle entrate riceverà da Inps e Inail i dati dei contribuenti che hanno usufruito del rinvio nel pagamento dei contributi e confermerà ai predetti istituti il diritto alla sospensione.

*b) Dal 17 marzo al 31 maggio nessuna ritenuta sui compensi e provvigioni di lavoratori autonomi e agenti con ricavi non superiori a 400.000 euro (art. 19)*

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020 non assoggettano a ritenuta d'acconto compensi e provvigioni percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020, a condizione che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente e che rilascino al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate dagli stessi contribuenti in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio, senza sanzioni e interessi.

*c) Rimessione nei termini per i versamenti non effettuati al 16 marzo (art. 21)*

I versamenti a favore delle Pubbliche amministrazioni che avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

*d) Tolleranza del 20% nel versamento di acconti inferiori al dovuto (art. 20)*

Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non si applicano sanzioni e interessi in caso versamento dell'acconto irpef, ires e irap in misura inferiore all'80% delle imposte dovute a saldo.

## **2. Le altre misure fiscali**

*a) Rimessione nei termini per le CU non inviate al 31 marzo (art. 22)*

È differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche (CU) e non si applicano sanzioni nel caso in cui le stesse siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché entro il 30 aprile 2020.

*b) Validità dei certificati di regolarità fiscale - DURF - (art. 23)*

La validità (quattro mesi) dei certificati di regolarità fiscale (c.d. DURF), che consentono alle imprese committenti di non effettuare i controlli sull'applicazione delle ritenute fiscali nell'ambito dei contratti di appalto, rilasciati dall'Agenzia delle entrate fino al 29 febbraio, è estesa fino al 30 giugno 2020.

*c) Sospensione dei termini per i requisiti prima casa (art. 24)*

I termini (di trasferimento della residenza entro 18 mesi, di riacquisto per il credito d'imposta o per evitare la decadenza o per alienare l'abitazione in caso di nuovo acquisto) per non perdere i benefici dell'imposta di registro al 2% (o dell'iva al 4%) e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro, sull'acquisto della prima casa sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

*d) Assistenza dei CAF da remoto (art. 25)*

I CAF e i professionisti abilitati possono acquisire telematicamente le deleghe dei contribuenti necessarie per gestire l'attività di assistenza fiscale, salvo ricevere gli originali alla cessazione delle misure restrittive.

*e) Imposta di bollo su fatture elettroniche (art. 26)*

Nel caso in cui l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 sia di importo inferiore a 250 euro la scadenza del versamento può essere posticipata al termine (20 luglio 2020) relativo alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, che diventa il terzo (20 ottobre 2020) se, considerando l'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro.

*f) Sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali e tributari (artt. 29 e 36)*

Sono sospese dal 9 marzo all'11 maggio (rispetto al 15 aprile previsto nel DL 18) le udienze e il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e tributari (es. impugnazione degli avvisi di accertamento e delle sentenze) anche per l'Amministrazione finanziaria (mediazione, costituzioni in giudizio, memorie, impugnazioni e riassunzioni), nonché per i relativi istituti definitivi (es. acquiescenza, istanze di accertamento con adesione). Gli atti del contenzioso tributario devono essere depositati solo con modalità telematica anche in caso di costituzione in giudizio con modalità cartacee (art. 29).

*g) Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 30)*

Il credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro, è esteso anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti e occhiali) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi).

**3. Disposizioni in tema di lavoro**

Le procedure di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga sono estese agli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (art. 41).

9 aprile 2020